

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL GAS NATURALE

ACCISE SUL CONSUMO DI GAS NATURALE, RELATIVE ADDIZIONALI REGIONALI E APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione sono sottoposte:

- all'accisa, in base al d.lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise – T.U.A."), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato i del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
- alle addizionali regionali all'accisa (cosidette a.r.i.s.g.a.m. come istituite da l.14/06/1990 n.158 e successivo d.lgs. 21/12/1990 n. 398), con aliquote differenziate a seconda della regione ove è assicurata la fornitura;
- ad un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa per le utenze esenti dalle accise;
- all'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.), in base al d.p.r. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Di seguito verranno fornite le informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:

- riduzioni sulle aliquote di accisa e delle addizionali regionali;
- esclusioni dal campo di applicazione delle accise e delle addizionali regionali;
- esenzioni dalle aliquote di accisa e delle addizionali regionali;
- applicazione di aliquota i.v.a. ridotta.

A. RIDUZIONI SU ALIQUOTE DI ACCISA E SULLE ADDIZIONALI REGIONALI

Hanno diritto a tale agevolazione, tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per:

- combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
- produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano le accise sull'energia elettrica;
- usi di cantiere nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi.

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:

- nel settore della distribuzione commerciale;
- nel settore alberghiero;
- negli esercizi di ristorazione;
- negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
- nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
- nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e segg.);
- nei poliambulatori privati di fisioterapia.
- negli enti fiera.

Godono, inoltre, di una specifica aliquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all'aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell'addizionale regionale (ARISGAM) e da quella sostitutiva:

- le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti - cosiddetti "usi istituzionali").

B. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l'altro, l'Art. 21 del T.U.A., dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei **processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici** (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", recepita in Italia dalla "classificazione ATECO") **non è sottoposto all'applicazione dell'accisa e delle relative addizionali regionali.**

Lo stesso T.U.A. prevede, all'art. 22, ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all'applicazione dell'Accisa e delle relative Addizionali Regionali.

C. ESENZIONI, AGEVOLAZIONI O ESCLUSIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE PER L'ACCISA E/O ADDIZIONALI REGIONALI

Possono beneficiare di tale agevolazione, tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l'esenzione, l'agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l'esclusione dall'Accisa.

D. ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise

Sono esenti da accisa, ai sensi dell'art. 17 del T. U.A., le forniture di energia elettrica quando destinate:

- ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell'Unione europea);
- alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);
- ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).

Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:

Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l'esenzione dall'IVA e dalle Accise.

Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO

L'esenzione viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi USA/NATO.

E. ALTRE NON SOTTOPOSIZIONI AD ACCISA E AD ADDIZIONALI REGIONALI – ESPORTAZIONI

Le forniture di gas naturale nel territorio dello stato della citta' del vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all'esportazione.

Per le forniture dello stato della Citta' del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la direzione competente del: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120 Citta' del Vaticano. La direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.

F. APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (iva) è disciplinata dal d.p.r. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all'art.16 del d.p.r.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l'applicazione di un'aliquota ridotta per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella a, fra i quali l'energia elettrica, citata nella parte iii al n. 103.

Possono usufruire di tale agevolazione i seguenti soggetti:

- **imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili**, di cui al n. 103 della tabella a, parte iii, allegata al d.p.r. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (come individuate nei gruppi dal iv al xv dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
- **imprese agricole**, di cui al n. 103 della tabella a, parte iii, allegata al d.p.r. 26.10.1972 n. 633;
- imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica.

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota iva del 10% devono presentare formale istanza.

